DECRETO 29 marzo 2001

Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazio-ni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000).

IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della

riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica"

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica", "professioni sanitarie riabilitative", "professioni tecnicosanitarie" e "professioni tecniche della prevenzione";

Visto l'art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del consiglio superiore di sanita' e del comitato di medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate successivamente, in una delle predette fattispecie;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 5 febbraio 2001;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica" sono incluse le seguenti figure professionali:

- a) infermiere:
- b) ostetrica/o;
- c) infermiere pediatrico.

Art. 3.

Nella fattispecie: "professioni sanitarie riabilitative" sono incluse le sequenti figure professionali:

- a) podologo:
- b) fisioterapista:
- c) logopedista:
- d) ortottista assistente di oftalmologia;
- e) terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva;
- f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- g) terapista occupazionale;
- h) educatore professionale.

Art. 4

- 1. Nella fattispecie: "Professioni tecnico sanitarie" articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:
- 1.1 area tecnico diagnostica
- a) tecnico audiometrista;
- b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
- c) tecnico sanitario di radiologia medica;
- d) tecnico di neurofisiopatologia.
- 1.2 area tecnico assistenziale:
- a) tecnico ortopedico:
- b) tecnico audioprotesista:
- c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e per fusione cardiovascolare;
- d) igienista dentale:
- e) dietista.

Art. 5.

Nella fattispecie: "professioni tecniche della prevenzione" sono incluse le seguenti figure professionali:

- a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- b) assistente sanitario.

Il Ministro della sanità Veronesi p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica Guerzoni